

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 2457

IN DATA 20-08-2009

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale DT n. 3126 del 21/09/2007 del complesso IPPC “Impianto per allevamento intensivo di suini” gestore Michele CHIAVASSA - sede impianto SALUSSOLA. Aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di modifiche dell’impianto non sostanziali e volturazioni.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale n. 3126 del 21 settembre 2007, il Dirigente del Settore ha rilasciato a Chiavassa Michele, gestore dell’impianto localizzato in Cascina Pista Nuova 14 – Salussola, Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio del complesso IPPC “Impianto per allevamento intensivo di suini” con validità 5 anni dalla sua emanazione e comprendente le seguenti autorizzazioni:

- o Autorizzazione allo scarico acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- o autorizzazione allo spandimento di liquami zootecnici ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del DPGR n. 9/R del 18 ottobre 2002;
- o autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06.

- Il DPGR n. 10/R del 29 ottobre 2007 e ss.mm.ii., ha abrogato gli artt. 3 e 4 del DPGR n. 9/R del 18 ottobre 2002, mantenendo, di fatto, in vigore le sole designazioni delle Zone Vulnerabili da Nitrati (integrate con DPGR n. 12/R del 28/12/2007) e modificando sostanzialmente l’iter autorizzativo come di seguito precisato:

l’istanza di autorizzazione allo spandimento dei liquami zootecnici e la conseguente autorizzazione provinciale, è sostituita da una Comunicazione di utilizzo agronomico, redatta in conformità all’All. Il parte A del DPGR 9/R, ed è parte integrante del “fascicolo aziendale” disposto e regolamentato con DPR n. 503/1999. La comunicazione contiene, tra l’altro, l’indicazione dei terreni utilizzati dalla Ditta per lo spandimento di tutti gli effluenti zootecnici, deve essere aggiornata, in caso di variazioni, almeno 20 gg. prima dell’applicazione al terreno dell’effluente e comunque confermata almeno una volta nell’arco dell’anno solare;

le aziende che producono annualmente un quantitativo di azoto al campo superiore a 3.000 kg (se localizzate in Zona Vulnerabile da Nitrati) unitamente alla Comunicazione, devono predisporre un Piano di Utilizzazione Agronomica, redatto in conformità all’allegato II, parte B, che deve dimostrare il corretto bilanciamento degli elementi fertilizzanti in

funzione delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili da parte delle colture.

- Il Piano di Tutela delle Acque, approvato in data 13 marzo 2007 con DCR n. 117-10731 ha designato come Zone Vulnerabili da Nitrati anche le aree ricomprese nelle Fasce A (precedentemente escluse da ogni attività di spandimento) e B dei fiumi piemontesi.

- Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013, adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 48-5643 del 2 aprile 2007 e ss.mm.ii. ha individuato, ai sensi dell'art. 20 del reg. (CE) n. 1698/2005, strategie specifiche d'intervento per agevolare l'insediamento di giovani agricoltori (mis 112), l'ammodernamento delle aziende agricole (mis. 121) e la realizzazione nelle aziende agricole di interventi di sviluppo tesi a realizzare forme di diversificazione della attività e dei redditi (mis. 311).

Vista

La comunicazione di variazione della titolarità del gestore dell'impianto IPPC presentata in data 10 agosto 2009 prot. 31310 che indica in CHIAVASSA Flavio, nato a Carmagnola (TO) il 16/06/1977 il subentrante al padre CHIAVASSA Michele attuale gestore.

L'istanza di sostegno all'insediamento giovani agricoltori dello stesso CHIAVASSA Flavio, ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, presentata in data 23/10/2008 prot. 45484, con la quale Chiavassa Flavio chiede un contributo impegnandosi a subentrare a Chiavassa Michele nell'azienda agricola omonima.

L'approvazione dell'insediamento, ai soli fini della conformità ai requisiti previsti dal bando di presentazione delle domande, rilasciata con Determinazione del Dirigente del Settore Tutela ambientale e Agricoltura n. 2064 del 15 luglio 2009.

La domanda di contributo all'ammodernamento dell'azienda agricola, presentata sempre da Chiavassa Flavio ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 in data 23/10/2008 prot. 45418 e la documentazione a sostegno integrata l'8/05/2009, comprensiva di progetto esecutivo degli interventi richiesti.

La richiesta di autorizzazione alla variazione dell'impianto IPPC in prospettiva della realizzazione degli interventi di cui al paragrafo precedente, nota del 10 agosto 2009 prot. 31276.

La Comunicazione di utilizzo agronomico prot. informatico 103.096.001.2009.425 del 24/03/2009.

Visto

l'art. 10 del D. Lgs. 59 del 18/02/2005 che cita: "Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale, ovvero, se le modifiche progettate sono sostanziali ne da notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso in cui intervengano variazioni alla titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio ed il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente"

Considerato che

la modifica progettata dell'impianto consiste nella realizzazione di un capannone in struttura prefabbricata, di ca. 900 metri quadrati di superficie, per il ricovero delle macchine agricole e delle scorte di fattori produttivi. La struttura è collocata all'esterno dell'attuale centro aziendale in un terreno attualmente coltivato.

Sul tetto del capannone verrà integrato un impianto a pannelli solari fotovoltaici da 70,56 kWp per la produzione di energia elettrica reimpiegata nell'attività aziendale.

Valutato che

Il progetto, così come agli atti nell'ambito della procedura di contributo all'ammodernamento dell'azienda agricola (istanza citata in premessa), non costituisce modifica sostanziale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *n*) del D. Lgs. 59/05 in quanto non determina effetti significativamente negativi nè per gli esseri umani nè per l'ambiente.

Chiavassa Flavio, figlio del gestore attuale, attivo da più di 3 anni in qualità di coadiuvante nell'azienda paterna è, per questo motivo, potenzialmente in possesso della capacità professionale necessaria all'attività agricola aziendale.

La comunicazione di utilizzo agronomico è correttamente compilata e inserita a sistema nei termini indicati dal DPGR n. 10/R del 29 ottobre 2007 e ss.mm.ii..

Essa riporta al quadro C - Consistenza zootecnica – una consistenza media nell'anno in corso di 4.123 suini, superiore di 100 unità rispetto alla consistenza media autorizzata (4.023), ma giustificata nell'ambito di un'oscillazione fisiologica degli allevamenti suinicoli e comunque tale da garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in termini di effluenti prodotti e stoccaggio disponibile nonché terreni disponibili per l'utilizzazione agronomica (a conferma si allegano gli estratti dell'anagrafica aziendale inserita nel sistema informativo agricolo piemontese - allegati 2 e 3).

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 267 /00.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. Di volturare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 3126 del 21 settembre 2007, a Chiavassa Michele, per la gestione dell'impianto localizzato in Cascina Pista Nuova 14 – Salussola, complesso IPPC "Impianto per allevamento intensivo di suini" a beneficio di Chiavassa Flavio che subentra in qualità di rappresentante legale dell'azienda e titolare dell'autorizzazione.
2. Di autorizzare la modifica non sostanziale, la cui documentazione di progetto è agli atti nell'ambito della procedura di contributo all'ammodernamento aziendale (Piano di

Sviluppo Rurale del Piemonte 2007-2013), che prevede la realizzazione di un capannone in struttura prefabbricata, di ca. 900 metri quadrati di superficie, per il ricovero delle macchine agricole e delle scorte di fattori produttivi. La struttura è collocata all'esterno dell'attuale centro aziendale in un terreno attualmente coltivato. Sul tetto del capannone verrà integrato un impianto a pannelli solari fotovoltaici da 70,56 kWp per la produzione di energia elettrica reimpiegata nell'attività aziendale.

3. Di aggiornare l'autorizzazione con le informazioni contenute nella Comunicazione di utilizzo agronomico prot. informatico 103.096.001.2009.425 del 24/03/2009 (allegato 1) Tra le informazioni riportate le più significative, ai fini del complesso IPPC, sono le seguenti:
 - ✓ al quadro C - Consistenza zootecnica – una consistenza media di capi allevati nell'anno in corso di 4.123 suini,
 - ✓ al quadro D - Terreni – l'elenco dei terreni, distinti in conduzione e asservimento, in Zona Vulnerabile Nitrati e fuori Zona Vulnerabile Nitrati sui quali il gestore, nel corso del 2009, distribuisce gli effluenti zootecnici aziendali;
 - ✓ al quadro G - Effluenti prodotti – i quantitativi prodotti calcolati sulla base del DPGR 10/R del 29 ottobre 2007, ss.mm.ii. e disposizioni applicative.
4. Di stabilire che, in ragione di quanto disposto ai punti precedenti, l'allegato A alla Determinazione Dirigenziale n. 3126 del 21 settembre 2007 – SINTESI DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA AUTORIZZATA DEL COMPLESSO è integrato con gli allegati 1, 2 e 3 del presente atto, gli allegati E ed E1 – SPANDIMENTO DILIQUAMI ZOOTECNICI sono del tutto sostituiti dagli stessi allegati 1, 2 e 3 alla presente determinazione, con le prescrizioni indicate all'allegato 4, mentre gli altri vengono confermati nella loro attuale redazione.
5. Di stabilire che la presente determinazione, unitamente all'autorizzazione originale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 3126 del 21 settembre 2007 dovrà essere sempre custodita, anche in copia, presso l'impianto.
6. Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
7. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività.
8. Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di trasmetterne copia al Comune di Salussola (BI), all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'ASL 12 di Biella, alla Regione Piemonte. L'originale sarà conservato presso l'Ufficio Deposito Progetti ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. Dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall'avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

1. Il Dirigente del Settore Tutela Ambientale
ed Agricoltura
Dott. Giorgio Saracco

Publicata all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi dal al
.....

Addì

Il Funzionario Responsabile

Il Segretario Generale
